

Foggia, lì 29.10.2019

Prot. n. 1428/19

A TUTTI GLI ISCRITTI  
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta di parere per l'esenzione dai diritti, tributi e bolli per atti e certificati richiesti dai Consulenti Tecnici di Ufficio.



Caro Collega,

con la presente, Ti trasmetto la consulenza giuridica n. 917-3/2019 pervenuta dalla Direzione Regionale Puglia dell'Agenzia delle Entrate, a seguito della ns. richiesta di parere per l'esenzione dai diritti, tributi e bolli per atti e certificati, richiesti dai Consulenti Tecnici di Ufficio, trasmessa da questo Collegio in data 06.08.2019.

La risposta alla richiesta di parere, inoltrata da questo Collegio grazie anche al lavoro di studio ed alle proposte pervenute dalla Commissione C.T.U./C.T.P./CONTENZIOSO, servirà a chiarire definitivamente la corretta interpretazione del DPR n. 642/1972.

Cordialità

IL PRESIDENTE  
(Geom. Antonio Troisi)



Ai sensi del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196, integrato dal D.lgs. 10.08.2018 n.101 adeguamento RGDP (UE) 679/2016, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario



Via Sant'Alfonso de' Liguori 155/E - 71121 Foggia  
tel e fax. 0881-726651 C.F. 80001780719  
<http://foggia.geometriapulianet.it> - [colgeom@tiscalinet.it](mailto:colgeom@tiscalinet.it)

Direzione Regionale della Puglia

Settore Persone fisiche, lavoratori

autonomi, imprese minori ed enti non commerciali

Ufficio Consulenza

**Bari,**

COLLEGIO PROV.LE GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI DI  
FOGGIA  
VIA S A DE LIGUORI 155/E  
71121 FOGGIA (FG)

Prot.

**OGGETTO:** *Consulenza giuridica n. 917-3/2019*  
*Associazione/Ordine COLLEGIO PROV.LE GEOMETRI E*  
*GEOMETRI LAUREATI DI FOGGIA*  
*Codice Fiscale 80001780719*  
*Istanza presentata il 06/08/2019*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972 , e' stato esposto il seguente

### **QUESITO**

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Foggia nella persona del Presidente Geom. Antonio Troisi, rappresenta che "sono pervenute dagli iscritti richieste di chiarimenti in merito alla possibilità dei Consulenti Tecnici di Ufficio di richiedere ed estrarre dalla banca dati catastale certificati e/o documenti, oltre che atti e documenti posti in essere da Regioni, Comuni, Province e da qualsiasi Amministrazione dello Stato, in esenzione assoluta da diritti, tributi e bolli". Tanto premesso, chiede di conoscere se la documentazione richiesta rientra nel regime

di esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 4 dell'allegato B del d.P.R. n. 642/1972 e da diritti e tributi di cui all'articolo 91 del R.D. n. 2153/1938".

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante, poiché il Consulente Tecnico d'Ufficio riveste un ruolo di supporto all'attività giudiziaria, ritiene che "la documentazione richiesta dallo stesso, al fine di espletare il suo incarico, debba essere rilasciata da tutti gli uffici preposti alle indagini del caso, in esenzione assoluta da diritti, tributi e bolli, in quanto rientra (.) in estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici" così come richiesto dall'art. 4 dell'allegato B del d.P.R. n. 642/1972 e dall'articolo 91 del R.D. n. 2153/1938".

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 4 della Tabella, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, salvo tassative eccezioni, prevede l'esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo per i *"documenti richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici"*.

L'articolo 91 del Regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 stabilisce che *"Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e l'oggetto."*

*Gli uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette nel rilasciarli, devono sempre far cenno sul documento che la richiesta viene fatta nell'interesse dello stato"*.

Con riferimento al quesito interpretativo posto, è dunque necessaria una disamina sulla natura pubblica dei consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Tribunale, che, in tale veste, chiedono la certificazione.

La figura del consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale è individuata nel Libro primo, Titolo primo, Capo III, del codice di procedura civile, tra gli "Organi Giudiziari", accanto al Giudice, al Cancelliere ed all'Ufficiale Giudiziario.

In particolare, gli articoli da 61 a 64 c.p.c. e gli articoli da 13 a 23 delle disposizioni di attuazione allo stesso codice delineano una figura che, pur estranea al giudizio, agisce sotto la vigilanza del Presidente del Tribunale e fornisce al giudice una valutazione tecnico-scientifica ritenuta necessaria dall'organo giudicante ai fini del giudizio.

Infatti, l'articolo 61 c.p.c. dispone che *"Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice"*.

Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio *"compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede"* (articolo 62 c.p.c.).

L'articolo 19 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. stabilisce che *"La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti"*.

Nello stesso codice di procedura civile, la figura del consulente tecnico è disciplinata negli articoli da 191 a 200 del Libro secondo, nell'ambito dell'istruzione probatoria attinente al processo di cognizione, ove si legge (cfr. articolo 194) che egli *"assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore"*, *"compie, anche fuori della*

*circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone" e "può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi". Se il presidente lo ritiene opportuno, il consulente tecnico è invitato "ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti" (articolo 197 c.p.c.).*

Alla luce del quadro normativo esposto, può ritenersi che il consulente tecnico d'ufficio svolga con il giudice la funzione pubblica di organo dello Stato.

Ne consegue che i documenti richiesti *"nell'interesse dello Stato da un pubblico ufficio"* ovvero dal consulente tecnico d'ufficio (articolo 4 della Tabella, allegato B, al d.P.R. n. 642 del 1972) sono da considerare esenti dall'imposta di bollo.

Considerazioni analoghe a quelle finora rappresentate possono valere con riferimento all'esenzione da tassa o diritti per le copie, i tipi, i certificati od estratti richiesti dai consulenti tecnici d'ufficio ai sensi dell'articolo 91 del Regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 nell'interesse dello Stato precisandone lo scopo e l'oggetto.

Infatti, si ritiene che nell'ambito degli *"uffici governativi"* possano rientrare i pubblici uffici, considerato che attualmente "la concezione dello Stato si configura più ampia di quella prevista all'epoca cui si riferiscono le norme emanate e poste a fondamento dell'istituto catastale" (cfr. Circolare 10 febbraio 1998, n. 46 Min. Finanze - Dip. Territorio Catasto Serv. I) .

**Il Direttore Regionale**  
**Salvatore DE GENNARO**  
**(firmato digitalmente)**



Foggia, lì 06.08.2019

Prot. n. 1050/19

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Regionale Puglia  
Via Amendola Giovanni n° 201/7  
70126 – BARI

Oggetto: *RICHIESTA DI PARERE PER L'ESENZIONE DA DIRITTI, TRIBUTI E BOLLI, PER ATTI, CERTIFICATI, DOCUMENTI E REGISTRI, RICHIESTI DA CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO.*

Premesso che, sono pervenute dagli Iscritti richieste di chiarimenti in merito alla possibilità dei Consulenti Tecnici di Ufficio di richiedere ed estrarre dalla banca dati catastale certificati e/o documenti, oltre che atti e documenti posti in essere da Regioni, Comuni, Province e da qualsiasi altra Amministrazione dello Stato, in esenzione assoluta da diritti, tributi e bolli.

Tanto premesso, con la presente, questo Collegio chiede se i suddetti documenti, atti e certificati possano essere rilasciati in esenzione assoluta da diritti, tributi e bolli.

È opportuno precisare che il Consulente Tecnico d'Ufficio riveste un ruolo di supporto all'attività Giudiziaria, pertanto si ritiene che la documentazione richiesta dallo stesso, al fine di espletare il suo incarico, debba essere rilasciata da tutti gli uffici preposti alle indagini del caso, in esenzione assoluta da diritti, tributi e bolli, in quanto rientra, a parere di codesto Collegio in "estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato



dai pubblici uffici", così come richiamato nell'art. 4 dell'allegato B del D.P.R. 642/72 e nell'art. 91 del R.D. 2153/38.

In attesa di un benevolo riscontro in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



IL PRESIDENTE

(Geom. Antonio Trois)



Via Sant'Alfonso de' Liguori 155/E - 71121 Foggia  
tel e fax. 0881-726651 C.F. 80001780719  
<http://foggia.geometriapulvia.net> - [colgeom@tiscalinet.it](mailto:colgeom@tiscalinet.it)